



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte

ORDINANZA N° 15/2010

Io sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Carlo Balata, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Carloforte:

- VISTI** i dispacci prot. N° 82/044679/II in data 11 luglio 2002 (“Stato di emergenza nazionale per la lotta aerea negli incendi boschivi”) e prot. n° 0048294 in data 18 maggio 2010 (“Operazioni A.I.B con prelievo di acqua di mare”) del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire ogni possibile supporto alle attività di ammaraggio, decollo e prelievo di acqua da parte degli aeromobili dipendenti dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di assicurare attività di supporto, assistenza e collaborazione per le connesse attività di prelievo;
- CONSIDERATA** l'esigenza di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, la sicurezza della navigazione, nonché prevenire il verificarsi di possibili danni a cose e/o all'ambiente;
- VISTI** gli articoli 16, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- VISTA** l'“Ordinanza di Sicurezza Balneare” n°25/2009 in data 26.06.20089 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte,

ORDINO

Art.1

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Carloforte le operazioni di prelievo di acqua di mare ad opera degli aeromobili impiegati nell'estinzione degli incendi, possono avvenire ad una distanza non inferiore a 400 metri dalla costa, previo contatto con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte.

Allorchè si manifesti la necessità, per avverse condimeteo – con mare mosso o molto mosso (mare 3 – 4) o per altre esigenze di tipo operativo, previa specifica autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, lo svolgimento delle operazioni suddette potrà essere consentito ad una distanza inferiore.

Art.2

La Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale, per l'attuazione delle opportune misure di sicurezza e di vigilanza, dovrà essere avvertita con congruo anticipo dall'Ufficio Gestione delle Emergenze della Protezione Civile o in alternativa dalla Sala Operativa dell'Ente/Società di Gestione dei velivoli impegnati nella lotta agli incendi, circa la necessità di effettuare rifornimento idrico in mare per le operazioni antincendio.

Il pilota dell'aeromobile impegnato nelle operazioni di approvvigionamento idrico dovrà informare, via radio sul canale 16, prima dell'ammarraggio, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte e/o il dipendente mezzo navale presente in zona, e ove possibile mantenere il contatto radio – su una frequenza da stabilire – fino al termine delle operazioni.

Art. 3

E' preciso obbligo del pilota dell'aeromobile, prima di iniziare la manovra di ammaraggio, accertarsi che la zona delle operazioni sia libera da qualsiasi natante, subacquei in immersione, bagnanti, segnalamenti marittimi, ostacoli galleggianti, bassi fondali e quant'altro possa compromettere la sicurezza delle operazioni.

Art.4

Tutte le unità navali eventualmente presenti in zona, in caso di concomitanza delle operazioni suddette, dovranno prestare la massima attenzione, mantenendosi ad una distanza non inferiore ai 500 metri dalla zona delle operazioni e adottando ogni accorgimento consentito per non cagionare sinistri o intralcio/impedimento, nonché avere riguardo ad ottemperare senza indugio alle indicazioni fornite dalle motovedette della Guardia Costiera dipendenti di questo Ufficio Circondariale o da altre unità appartenenti ad altri Corpi dello Stato, destinate a liberare l'area oggetto dell'attività degli aeromobili.

Nei tratti di mare interessati a tali operazioni e ricadenti nei limiti delle acque riservate alla balneazione è assolutamente vietata, durante le operazioni, qualsiasi attività, nonché il transito a qualsiasi unità e la balneazione.

Art.5

Per lo svolgimento di eventuali attività di addestramento da parte degli aeromobili impegnati nella lotta agli incendi si applicano le medesime disposizioni contenute nei precedenti articoli.

Art.6

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rendersi responsabili per eventuali danni che dovessero derivare da loro comportamento illecito, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione

Carloforte 30 giugno 2010

**F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Carlo BALATA**

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
Dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 39/1993